



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

CIRCOLARE DEL 06 SETTEMBRE 2021

Rottamazione ter: entro il 6 settembre il versamento di maggio 2020

Tenendo conto dei **5 giorni di tolleranza** concessi dalla legge, per i ritardatari, il **6 settembre 2021** scade il termine ultimo per il pagamento della rata della "Rottamazione-ter", originariamente prevista per il 31 maggio 2020, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, e successivamente differita al 31 agosto 2021 dal Decreto Sostegni-bis (Legge n. 106/2021). Oltre questo termine, o per pagamenti di importi parziali, **verranno meno i benefici della definizione agevolata** e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Per pagare le rate 2020 non ancora versate, è possibile **utilizzare i bollettini** contenuti nella "**Comunicazione delle somme dovute**" già in possesso del contribuente, con l'importo delle singole rate dovute secondo il piano di dilazione richiesto, con una delle modalità seguenti:

- servizio "Paga on-line", (disponibile sul sito e sull'APP EquiClick)
- **canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)** aderenti al nodo pagoPA.
- **addebito diretto sul proprio conto corrente** al proprio Istituto di credito **almeno 20 giorni prima della scadenza della rata**. Se la richiesta è effettuata oltre la data limite, l'addebito diretto sul conto corrente sarà attivo a partire dalla rata successiva
- utilizzando l'istituto della **Compensazione**.

Fonte Agenzia delle Entrate

Bonus pubblicità 2021: prenotazione posticipata al 1° ottobre

A causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica dovuti alle modifiche introdotte dall'art 67 c. 10 del DL n 73/2021 si è reso necessario posticipare il periodo per l'invio della comunicazione per l'accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l'anno 2021 ("prenotazione"), il cd. "**Bonus pubblicità**". **L'invio è quindi spostato al periodo dal 1° al 31 ottobre 2021** anziché dal 1° al 30 settembre 2021.

Resta invariata la modalità per la presentazione tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline. Da notare che **restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021**, sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d'imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative 2021.

Fonte Agenzia delle Entrate



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

Fondo perduto per le attività chiuse: 140 milioni per fiere, discoteche e altri.

Pronto il nuovo decreto previsto dalla conversione in legge del Sostegni Bis: «Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse». Secondo il comunicato del Ministero dell'Economia i fondi per le attività chiuse dovrebbero essere ripartiti con queste modalità:

- **Discoteche e sale da ballo**, ad esempio, **potranno richiedere i contributi a fondo perduto fino a un massimo di 25 mila euro**, per ciascun soggetto beneficiario
- Palestre, impianti sportivi, parti tematici, eventi di teatro, cinema, fiere, arte e cerimonie potranno richiedere fino a 12 mila euro di **contributo**

Tutte le modalità e i termini per avere i fondi saranno disciplinate da un provvedimento delle Entrate successivo alla emanazione del decreto. Nel caso in cui il fondo stanziato non fosse sufficiente il decreto prevede che, fermo restando il riconoscimento di un contributo per tutte le istanze ammissibili, «*l'Agenzia delle Entrate provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi*».

Fonte Ministero dell'Economia

Contributo SIAE autori e interpreti: firmato il decreto con modalità attuative

Firmato dai Ministri della Cultura e dell'Economia il **Decreto n 311 del 17 agosto 2021** recante disposizioni attuative dell'articolo 90 del dl n. 18/2020, cioè le **misure a sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che riscuotono i propri diritti d'autore, per l'anno finanziario 2021 in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione** indipendente "OGC/EGI".

Il beneficio per gli autori va a soggetti maggiorenni, residenti in Italia alla data del decreto, percettori di reddito soggetto a tassazione in Italia, in possesso dei seguenti requisiti, riferiti all'anno 2019:

- reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro;
- reddito autorale per almeno il 20% del reddito complessivo e comunque non inferiore a 1.000 euro.
- Ai beneficiari è riconosciuto un contributo di entità pari al 50% del reddito autorale liquidato nel 2019, per un importo massimo di euro 4.000,00 Per quanto riguarda interpreti ed esecutori i requisiti sono :
- reddito complessivo lordo nell'anno 2019 non superiore a 20.000 euro;
- quota minima fatturata per cassa di 100 euro nell'anno 2019, ovvero
- in alternativa al requisito precedente, nel caso di artisti rappresentati da OGC/EGI abilitati, aver preso parte, quali interpreti primari o comprimari, ad almeno 4 fonogrammi o 4 puntate di serie televisive o 1 opera cinematografica negli anni 2019 e 2020.
- La domanda corredata da autocertificazione dei requisiti, dalla dichiarazione dei redditi del 2020 riferita all'anno fiscale 2019, autorizzazione al trattamento dei dati personali e da copia di un documento di riconoscimento, e va inviata entro il 16 settembre 2021 a :



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

- Siae, www.siae.it oppure alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, www.librari.beniculturali.it

Fonte Ministero dei beni e delle Attività Culturali

Fatture elettroniche: se non c'è il bollo vale la regolarizzazione automatizzata

Con **Risposta a interpello n 570 del 30 agosto** le Entrate forniscono un chiarimento sulle fatture elettroniche. In particolare, si afferma che **i funzionari e i pubblici ufficiali non sono tenuti ad inviare le fatture elettroniche non in regola ai fini dell'imposta di bollo al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate**, affinché quest'ultimo le regolarizzi, in quanto queste sono già in possesso dell'Agenzia tramite il Sistema di interscambio. **In sostanza è la stessa Agenzia a provvedere con le modalità e nei termini previsti** ai sensi dell'art 6 comma 2 del DM 17 giugno 2021 come novellato dal DM 4 dicembre 2020 e con le con le modalità del Provv. n 34959 delle Entrate del 4 febbraio 2021.

Fonte Agenzia delle Entrate

Inps online: accesso per anziani e disabili con delega digitale

Diventa più facile utilizzare i servizi INPS online per tutti i cittadini, anche coloro che non sono in grado di destreggiarsi con le nuove tecnologie. L'istituto di previdenza ha predisposto già dal 16 agosto 2021 la possibilità di accesso alle proprie piattaforme web da parte di un cittadino (delegato) che ne rappresenta un altro (delegante), attraverso **la delega della sua identità digitale** (Si ricorda che dal 1 ottobre cessa la validità del PIN INPS e si accederà solo con SPID, CIE e CNS). In generale la richiesta di delega deve essere fatta **DI PERSONA** da parte del delegante presso una qualsiasi sede territoriale dell'INPS, su prenotazione, presentando:

- modulo di richiesta di registrazione della delega dell'identità digitale;
- copia del documento di riconoscimento del delegante.

Sul portale INPS nella sezione prestazioni e servizi/delega-dellidentita-digitale sono disponibili anche gli altri moduli di richiesta per:

- **delega tutori legali**
- **delega per minori**
- **delega per persone impossibilitate a recarsi allo sportello.** In questo ultimo caso la persona delegata può effettuare tutta la pratica in autonomia presentando un certificato del medico curante che giustifica l'assenza della persona che rilascia la delega.

Fonte INPS



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

Agevolazioni ISMEA imprenditoria in agricoltura estese alle donne

Grazie al comma 9 dell'articolo 68 del DI 73/2021, convertito in la misura agevolativa gestita da ISMEA rivolta all'agricoltura per i giovani è stata estesa alle donne, senza alcun limite di età. L'incentivo si rivolge a micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, composte da **giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti oppure a donne**, nei casi seguenti:

- **subentro** in imprese agricole costituite da non più di 6 mesi con sede operativa sul territorio nazionale, con azienda cedente attiva da almeno due anni, economicamente,
- **ampliamento** di imprese agricole attive da almeno due anni, con sede operativa sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane. **Qui le istruzioni per presentare la domanda.**

Le agevolazioni riguardano investimenti fino a euro 1.500.000 Iva esclusa con durata da 5 a 15 anni, attraverso

- mutui agevolati, a tasso zero, per un importo non superiore al 60 per cento delle spese ammissibili;
- contributi a fondo perduto, per un importo non superiore al 35 per cento delle spese ammissibili.

Fonte ISMEA

Fondo perduto perequativo: definiti i campi. Proroga in arrivo

Con **Provvedimento del 4 settembre Prot. n. 227357** le Entrate hanno individuato i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare i risultati economici da considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo (articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) che vengono riportati nell'allegato A.

Con successivo provvedimento saranno approvati: il modello e le istruzioni e le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo. Ricordiamo che l'istanza per il riconoscimento del contributo può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021, Il termine dovrebbe essere prorogato al 30 settembre 2021, come richiesto dal CNDCEC . Il relativo decreto è atteso a breve.

Fonte Agenzia delle Entrate

Esonero filiere agricole e pesca: nuovo modello di domanda

L'esonero contributivo riservato alle filiere agricole e della pesca dall'art 222 c. 2 del DL 34 2020. cd. Decreto Rilancio dopo il ritardo dei decreti attuativi e l'introduzione, con il dl



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

Sostegni 2021, dei limiti UE per gli aiuti di Stato, era stato bloccato a maggio 2021 per i necessari aggiornamenti. Ricordiamo che tali soglie sono fissate come segue:

- 225 mila euro per la produzione primaria di prodotti agricoli
- 270 mila euro per il settore pesca e acquacoltura
- 1.800 mila euro per i restanti comparti produttivi.

Ora l'INPS torna a integrare le istruzioni con la **Circolare n. 130 del 31 agosto 2021**. La principale novità è il **nuovo modulo semplificato di presentazione della domanda di esonero, da presentare entro il 30 settembre 2021**. Chi avesse già provveduto alla richiesta non è tenuto a ripresentarla. Nel nuovo modulo di richiesta le aziende che versano la contribuzione agricola unificata possono modificare l'importo precompilato afferente ai periodi di competenza dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 che risultano negli archivi. Il nuovo modulo "Esonero Art.222 DL 34/2020" per la presentazione delle domande di esonero è disponibile nel "Portale delle Agevolazioni" (ex "DiResCo"), sul sito istituzionale www.inps.it. Le domande possono essere presentate entro il 30 settembre 2021. Chi ha fatto la domanda utilizzando il modulo preesistente non deve presentare una nuova istanza. Da notare che le domande già presenti nello stato di "Bozza" sono state annullate automaticamente e si deve quindi procedere ad inserirne una nuova. Nel caso di superamento delle risorse, pari a 477,9 milioni di euro l'INPS provvede a rideterminare l'agevolazione, come previsto dai decreti attuativi, in misura proporzionale a tutta la platea. L'importo autorizzato in via definitiva sarà comunicato, tramite PEC, a ciascun contribuente. Entro trenta giorni dalla comunicazione i beneficiari dell'esonero devono provvedere al versamento della differenza. La circolare precisa infine che anche dopo l'autorizzazione definitiva al godimento dell'agevolazione, l'Istituto è legittimato ad effettuare ulteriori controlli per accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti di legge ovvero:

- la regolarità contributiva verificata attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (Durc)
- il possesso del codice Ateco dichiarato.

Fonte INPS